

Regolamento Interno Generale

ARTIGIANCREDITO
Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa
società cooperativa

REGOLAMENTO INTERNO GENERALE

TITOLO I **NORME GENERALI**

Articolo 1 (Ambito d'applicazione)

Il presente REGOLAMENTO INTERNO GENERALE regola i rapporti tra "Artigiancredito società cooperativa – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa", nel prosieguo "Artigiancredito" o "AC" o la "Società", e i soci o aspiranti soci, in attuazione dello statuto sociale.

Nell'ambito dei rapporti sociali è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

I rapporti con i terzi non soci saranno invece regolati dai contratti stipulati per l'erogazione dei servizi di AC.

Articolo 2 (Libro dei soci)

Il libro dei soci è unico e unitario.

Articolo 3 (Istanze dei soci)

Tutte le istanze dei soci o aspiranti tali relative al rapporto sociale devono essere redatte in forma scritta in conformità alle procedure e alla modulistica predisposta dalla Società e sottoscritte dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante dell'impresa persona giuridica. In questo secondo caso deve essere altresì presentata idonea documentazione che comprovi la rappresentanza da parte del sottoscrittore (certificato o visura camerale, autocertificazione).

Esse devono essere corredate di documento di riconoscimento del sottoscrittore e inoltrate alla Filiale competente a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata ovvero, in alternativa, consegnate a mano a un soggetto abilitato che provvederà all'identificazione.

Articolo 4 (Doveri dei soci)

Il socio è tenuto a osservare lo statuto, il presente Regolamento Interno Generale, gli ulteriori regolamenti specifici che possono prevedere condizioni particolari di accesso alle prestazioni sociali ulteriori ai requisiti statutari di ammissibilità a socio anche in ottemperanza a norme di legge, e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

Il socio è tenuto a comunicare, prima che acceda a una nuova operazione, ogni variazione utile per l'aggiornamento del libro dei soci e del sistema informativo della Società.

Il socio è infine tenuto a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di una o più cause di decadenza. In difetto la Società è sollevata da qualunque responsabilità in merito alla non tempestiva rilevazione delle cause di decadenza.

TITOLO II

RAPPORTO SOCIALE

CAPO I AMMISSIONE

Articolo 5 (Requisiti per l'ammissione)

Possono far parte di AC:

- a) le imprese e i rispettivi consorzi aventi sede o unità operative nel territorio italiano aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di artigianato;
- b) *[abrogato]*;
- c) le micro, piccole e medie imprese non artigiane aventi sede o unità operative nel territorio italiano di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 13 del DL 269/03 convertito con legge 326/03;
- d) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati aventi sede o unità operative nel territorio italiano.

Articolo 6 (Incompatibilità)

Non può far parte di AC l'impresa fallita o in liquidazione o che abbia in corso procedure concorsuali, né il cui titolare o uno dei soci abbia riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Per l'impresa e/o per i relativi esponenti aziendali nei cui confronti sia stata deliberata l'esclusione da AC, è fatta salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione di ammetterli a socio allorché la causa di esclusione sia obblata.

Articolo 7 (Istanza di ammissione)

L'istanza di ammissione deve essere corredata di tutti i dati necessari al corretto censimento anagrafico.

L'istanza deve altresì contenere la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto e il presente Regolamento Interno Generale, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare in modo espresso e separato di accettare la clausola arbitrale di cui all'articolo 42 dello statuto.

Articolo 8 (Procedura di ammissione)

L'ammissione è istruita dal Responsabile della Filiale competente ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione di AC nella prima riunione utile.

In caso di necessità o urgenza, allo scopo di favorire un più efficace perseguimento delle finalità mutualistiche, l'ammissione può essere deliberata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il quale agirà con la più ampia promessa di ratifica e convalida da parte del Consiglio di Amministrazione.

È facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione rimandare alla decisione plenaria del Consiglio di Amministrazione i casi controversi, come, a titolo indicativo, le richieste di oblazione di preesistenti cause di esclusione.

Articolo 9

[abrogato]

Articolo 10

(Rigetto della domanda di ammissione)

In caso di parere istruttorio negativo, il Consiglio di Amministrazione rigetta la domanda di ammissione.

La domanda di ammissione può essere rigettata qualora:

- a) il richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- b) ricorrano le cause d'incompatibilità di cui al precedente articolo 6;
- c) siano superati i limiti consentiti all'ammissione di imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati di cui al precedente articolo 5;
- d) sia espressa valutazione negativa in merito all'oblazione di cause di pregressa esclusione;
- e) sia espressa valutazione negativa sulle motivazioni alla riammissione addotte dall'impresa già receduta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato che, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 11

(Sottoscrizione e versamento della quota sociale e del diritto d'iscrizione)

Il socio deve sottoscrivere la quota nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione, e comunque non inferiore a duecentocinquanta euro, e all'uopo deve versare pari importo in conto futura quota sociale (che diverrà tale dal momento della successiva ammissione) oltre eventuali sovrapprezzi e il diritto d'iscrizione nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione, da versare contestualmente all'inoltro dell'istanza di ammissione.

L'istanza di ammissione non è completa e procedibile in assenza del suddetto versamento.

In base a quanto previsto dai deliberati del Consiglio di Amministrazione, il socio deve sottoscrivere e versare gli eventuali incrementi di quota all'atto delle prestazioni ottenute.

La quota così cumulata non potrà essere frazionata né rimborsata in quota parte a seguito di una riduzione delle prestazioni ottenute e potrà essere liquidata unicamente al ricorrere di una delle cause di perdita della qualità di socio.

CAPO II

RECESSO

Articolo 12

(Istanza di recesso)

Il RECESSO è un'istanza volontaria di risoluzione del rapporto sociale da parte del socio ed è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso al ricorrere delle circostanze sotto indicate:

1. *Recesso per cause inderogabili di cui all'articolo 2437 del Codice civile*

È fatto salvo il diritto di recesso nei casi in cui il socio non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica sostanziale dell'oggetto sociale non conseguente al recepimento di norme inderogabili;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione.

È altresì ammesso il recesso per le seguenti cause di fonte statutaria nei limiti di una disponibilità costituita dalle nuove sottoscrizioni rilevate nell'esercizio aumentata dell'eventuale valore di riduzione di capitale di cui al successivo articolo 20-ter autorizzato dall'Autorità di vigilanza (nel prosieguo il "plafond"):

2. Recesso per cause di fonte statutaria

- h) per i soci per i quali siano maturate o imminenti le condizioni per la decadenza;
- i) per i soci che si trovino in comprovato stato di necessità;
- j) per i soci a cui sia stato rifiutato dai competenti organi un rapporto mutualistico richiesto.

3. Recesso per altre cause

In caso di residua capienza del plafond, il Consiglio di Amministrazione può esaminare e approvare a proprio insindacabile giudizio domande di recesso motivate con ulteriori cause rispetto a quelle sopra citate.

In ogni caso, non è ammesso il recesso *ad nutum*.

Articolo 12-bis (Procedura di recesso)

L'istanza di recesso deve essere inviata al Responsabile della Filiale competente, il quale la protocolla ed esprime un parere a beneficio del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non può essere parziale e deve essere motivato in forma scritta; avviene su domanda del socio inviata con raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

L'esame consiste in una valutazione sull'ammissibilità delle cause di recesso adottate.

In caso di recesso per cause di fonte statutaria, l'effettiva approvazione dell'istanza è tuttavia condizionata a un'ulteriore valutazione sul mantenimento delle ragioni di stabilità della dotazione patrimoniale: in particolare, il Consiglio di Amministrazione deve rifiutare il recesso qualora i conseguenti rimborsi dovessero eccedere il plafond disponibile.

A tal fine, le istanze di recesso ricevute di cui alle lettere h), i) e j) sono ordinate per data di invio e soddisfatte in capienza di plafond secondo la priorità cronologica acquisita; il socio a cui sia rifiutato il recesso per esaurimento del plafond può ripresentare istanza per l'anno successivo; il Consiglio di Amministrazione provvede, in tal caso, a ordinare la nuova istanza in base alla data della prima.

Il recesso ha effetto dalla data di accoglimento della domanda.

Articolo 13 (Rigetto istanza di recesso)

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale ovvero al Tribunale.

CAPO III
DECADENZA

Articolo 14
(Nozione di decadenza)

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa per la quale sono venuti meno i requisiti d'accesso ovvero sono intervenute le cause di inidoneità o incompatibilità di cui all'articolo 11 dello statuto.

Articolo 15
(Revisione del libro dei soci e trattamento dei soci decaduti)

Allorché AC provvederà alla revisione del libro dei soci, saranno individuati i soci per i quali sono sopravvenute condizioni di decadenza.

Allo scopo di consentire il mantenimento dei rapporti mutualistici fino alla naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione, salvo diverso avviso, non procederà alla cancellazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data in cui si sono verificate le condizioni di decadenza, dopo di che procederà alla cancellazione d'ufficio e incamererà a riserva le quote sociali non reclamate ai sensi del combinato disposto degli articoli 2935 e 2949 del Codice civile.

Nel periodo suddetto il socio non potrà stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre quelli in corso ferma restando la piena facoltà, estinti questi, di presentare istanza di recesso.

I rapporti mutualistici in corso possono essere oggetto di ristrutturazione purché non si configuri novazione del credito.

Articolo 16
(Chiusura della liquidazione)

Quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria, la chiusura della liquidazione implica la cessazione delle operazioni ovvero l'accollo delle medesime da parte di terzi.

Lo scioglimento del rapporto sociale è regolato, in quanto compatibile, con quanto previsto per la decadenza.

CAPO IV
ESCLUSIONE

Articolo 17
(Cause di esclusione)

L'ESCLUSIONE è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per mancato versamento, a seguito di intimazione, anche parziale, della quota sottoscritta a norma dell'articolo 13 dello statuto o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la società cooperativa;
- b) per inosservanze gravi alle disposizioni dello statuto, del presente Regolamento Interno Generale e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione constata l'esclusione di diritto, allorché:

- il socio sia dichiarato fallito ovvero in liquidazione coatta amministrativa o in liquidazione giudiziale;
- sia stata deliberata la perdita definitiva a fronte dell'insolvenza del socio nei confronti di AC.

Articolo 18
(Effetti dell'esclusione)

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V
MORTE DEL SOCIO

Articolo 19
(Eredi del socio)

In caso di MORTE del socio, eventuali eredi provvisti dei requisiti per far parte di AC possono essere ammessi a socio e subentrare al *de cuius* anche nelle operazioni pendenti tra quest'ultimo e AC, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del socio, gli eredi abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota l'istanza è trattata, ai fini del rimborso, con le stesse modalità del recesso.

CAPO VI
DELLE QUOTE SOCIALI

Articolo 20
(Caratteristiche delle quote sociali)

Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 20-bis
(Trasferibilità delle quote)

Le quote possono essere cedute con effetto verso la Società solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e purché l'acquirente sia socio o abbia i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11 dello statuto.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste all'articolo 12 dello statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota impegna il Consiglio di Amministrazione a iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e a cancellare sempre dal libro soci il socio cedente, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 14 dello statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 20-ter
(Procedura di riduzione del capitale sociale)

Nei casi diversi dall'imputazione a capitale sociale delle perdite, il valore del capitale sociale può ridursi per effetto dell'uscita di soci.

L'uscita dei soci è regolata in maniera conforme all'articolo 32 del Regolamento delegato (UE) 241/2014, - "Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013".

In ottemperanza a tale previsione, la riduzione di capitale sociale può avvenire, al netto dell'importo della sottoscrizione di nuove quote sociali realizzatosi nell'esercizio, entro un importo specifico preventivamente concordato con Banca d'Italia e sottratto dai fondi propri ai fini dei profili di vigilanza prudenziale, con esclusione dei recessi per cause da a) a g) del precedente articolo 12 e delle quote trasferite tra soci di cui al precedente articolo 20-bis.

Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso, il Consiglio di Amministrazione confronta le potenziali riduzioni di capitale sociale per morte e recesso per cause di fonte statutaria con l'importo disponibile a tale fine, consistente nell'eventuale incremento di capitale sociale per nuove sottoscrizioni realizzatosi nell'esercizio di competenza maggiorato dell'importo autorizzato da Banca d'Italia.

Nell'imputare le riduzioni a tale importo disponibile, il Consiglio di Amministrazione deconta i casi di morte senza subentro, e, successivamente, i casi di recesso per cause di fonte statutaria procedendo in ordine cronologico in base alla data di invio dell'istanza.

Articolo 20-quater
(Liquidazione e rimborso della quota)

La liquidazione e il rimborso della quota, di importo non superiore a quello versato a titolo di capitale e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16 dello statuto, avviene entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui ha effetto il recesso o in cui è stata presentata richiesta di liquidazione e rimborso.

Hanno diritto alla liquidazione e al rimborso della quota i soci receduti o gli eredi di soci deceduti che abbiano presentato formale richiesta (in caso di pluralità di eredi, costoro devono nominare un rappresentante comune ai fini della liquidazione e rimborso della quota).

In deroga all'articolo 2535, terzo comma, del Codice civile, Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della società, può differire oltre il termine previsto al primo comma la liquidazione e il rimborso delle quote sociali derivante da cause di recesso diverse da quelle previste all'articolo 2437, comma 1, del Codice civile, anche a tempo indeterminato, dandone comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data in cui sono esaminati i rimborsi.

Resta comunque salva la facoltà della Società di provvedere alla liquidazione e al rimborso prevista dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra la Società stessa e il socio di cui viene meno il rapporto sociale. La stessa facoltà di compensazione, nei rapporti con i soci, spetta alla Società in ogni altra ipotesi in cui ciò non sia espressamente vietato dalla legge.

In ogni caso, quali che siano le circostanze di cui al comma precedente, il socio non ha diritto alla liquidazione e al rimborso della quota prima che siano risolti tutti i rapporti mutualistici.

In caso di esclusione, ovvero di mancata richiesta di liquidazione e rimborso nei casi in cui è prevista entro i termini di prescrizione del diritto, la società cooperativa assegna l'intero valore della quota a riserva patrimoniale. In caso di insolvenza del socio escluso, la società cooperativa computa la quota sociale versata a deconto della sua posizione debitoria fino alla concorrenza del debito, e assegna l'eventuale valore residuo a riserva patrimoniale.

TITOLO III DIRITTI DEI SOCI

CAPO I PROCEDURE ELETTORALI PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 21 (Procedure elettorali per la nomina delle cariche sociali)

- Amministratori

Possono candidarsi alla carica di Amministratore di Artigiancredito tutti coloro che dichiarino l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice civile e di interdizioni dall'ufficio di Amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti e criteri di idoneità all'assunzione della carica, nonché per i quali non sussistano ulteriori cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto sociale.

I soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentano almeno il 5% del capitale sociale rilevato nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato e che hanno sede legale o domicilio nel medesimo territorio secondo la seguente ripartizione:

- a) Regione Toscana e altre regioni d'Italia esclusa l'Emilia-Romagna;
- b) Emilia-Romagna

possono promuovere liste uniche contenenti i nominativi dei candidati Amministratori elettivi in numero non inferiore a undici, elencati mediante un numero progressivo, espressione della rispettiva ripartizione territoriale.

Non sono ritenute valide, e quindi sono automaticamente escluse, le liste presentate congiuntamente da soci aventi la sede legale o il domicilio nelle due ripartizioni territoriali diverse.

Le liste riferite alla ripartizione sub a) devono assicurare che nell'insieme, e sia tra i primi undici nominativi se il numero complessivo è superiore a undici sia tra i primi sette nominativi, sia presente una maggioranza di soci di Artigiancredito. Inoltre, tra i primi sette, deve esservi almeno uno che non presenti le situazioni in base alle quali non può sussistere il requisito dell'indipendenza ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 169/2020.

Le liste riferite alla ripartizione sub b) devono assicurare che nell'insieme, e sia tra i primi undici nominativi se il numero complessivo è superiore a undici, sia presente una maggioranza di soci di Artigiancredito e tra i primi quattro nominativi i soci di Artigiancredito siano almeno due. Inoltre, tra i primi quattro, deve esservi almeno uno che non presenti le situazioni in base alle quali non può sussistere il requisito dell'indipendenza ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 169/2020.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere sottoscritte da tutti i candidati per accettazione, unitamente a una dichiarazione di ciascuno di essi che attesti:

- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice civile e di interdizioni dall'ufficio di Amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- la non conoscenza di cause oggettive che possano ragionevolmente far pronunciare al Consiglio di Amministrazione la decadenza dalla carica per mancanza del requisito di idoneità impegnandosi, in caso di nomina, a fornire la documentazione necessaria per i dovuti riscontri;
- il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento Interno Generale.

Ciascuna lista, che può essere contraddistinta da una denominazione e/o un simbolo, deve indicare il nominativo e i contatti di un proprio referente, e può essere supportata da un proprio programma di attività.

Le liste promosse dai soci devono essere depositate presso il Consiglio di Amministrazione di Artigiancredito almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua volta compilare una propria lista di candidati Amministratori, che presenti sette candidati espressione della ripartizione territoriale sub a) e quattro della ripartizione sub b), e assicuri che nell'insieme sia presente una maggioranza di soci di Artigiancredito e almeno un Amministratore che non presenti le situazioni in base alle quali non può sussistere il requisito dell'indipendenza ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 169/2020, ed è tenuto a farlo, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata, se non sono state depositate nei termini di cui al precedente comma almeno due liste, una per ripartizione territoriale, promosse dai soci.

Nel caso in cui siano state depositate unicamente una o più liste relative a soltanto una delle ripartizioni territoriali, tali liste sono considerate automaticamente escluse, e i rispettivi candidati possono essere inclusi nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in plenaria o tramite la nomina di un'apposita commissione elettorale, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata, procede:

- a una verifica di massima dei requisiti dei candidati;
- a notificare ai referenti le eventuali anomalie riscontrate nella composizione delle liste (a titolo di esempio: la presenza del medesimo nominativo in più liste, la presenza nella stessa lista di parenti o affini entro il terzo grado incluso) che devono essere rimosse entro il termine di un giorno a pena la non ammissione della lista;
- all'assegnazione, per ciascuna lista, di un numero progressivo in ordine di ricezione ovvero di regolarizzazione, salvo che sia presente unicamente la lista promossa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata, dispone la pubblicazione sul sito web di Artigiancredito delle liste di candidati, con gli eventuali rispettivi segni distintivi e programmi di attività.

In ciascuna Assemblea separata convocata con il medesimo avviso di convocazione sono presentate le stesse liste.

In sede di Assemblea, il socio potrà votare per una sola delle liste partecipanti all'elezione riferite alla ripartizione territoriale di appartenenza.

All'elezione degli Amministratori, si procede come segue:

- sette membri, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di appartenenza, sono tratti dalla lista promossa dai soci di cui alla ripartizione territoriale sub a) che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle riferite a tale ripartizione territoriale; tra questi il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente e il Vicepresidente;

- quattro membri, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di appartenenza, sono tratti dalla lista promossa dai soci di cui alla ripartizione territoriale sub b) che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle riferite a tale ripartizione territoriale; tra questi il Consiglio di Amministrazione nominerà il Vicepresidente Vicario;

in alternativa, se è presente unicamente la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione o se è quella che ha raccolto più voti tra i voti espressi dai soci appartenenti ad almeno una delle ripartizioni territoriali, si provvede all'elezione in blocco della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a nominare il Presidente e il Vicepresidente tra i sette candidati espressione della ripartizione territoriale sub a), e il Vicepresidente Vicario tra i quattro della ripartizione sub b).

- *Sindaci*

Possono candidarsi a Sindaco gli iscritti al Registro dei revisori legali in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in materia di esponenti aziendali degli intermediari finanziari, per i quali non sussistano cause di incompatibilità, ineleggibilità, dipendenza o decadenza previste dalla legge o dallo statuto sociale.

I soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentano almeno il 5% del capitale sociale rilevato nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato e che hanno sede legale o domicilio nel medesimo territorio secondo la seguente ripartizione:

- a) Regione Toscana e altre regioni d'Italia esclusa l'Emilia-Romagna;
- b) Emilia-Romagna

possono promuovere liste uniche contenenti i nominativi dei candidati Sindaci in numero non inferiore a cinque elencati mediante un numero progressivo, tra coloro che svolgono l'attività di revisione legale in un comune della rispettiva ripartizione territoriale.

Non sono ritenute valide, e quindi sono automaticamente escluse, le liste presentate congiuntamente da soci aventi la sede legale o il domicilio nelle due ripartizioni territoriali diverse.

Il capolista candidato Sindaco di ciascuna lista riferita alla ripartizione territoriale sub a) deve intendersi Presidente del Collegio Sindacale; a tal fine deve aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni candidato Sindaco può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere sottoscritte da tutti i candidati per accettazione, unitamente a una dichiarazione di ciascuno di essi che attesti:

- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- la non conoscenza di cause oggettive che possano ragionevolmente far pronunciare al Consiglio di Amministrazione la decadenza dalla carica per mancanza del requisito di idoneità impegnandosi, in caso di nomina, a fornire la documentazione necessaria per i dovuti riscontri;
- il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento.

Ciascuna lista, che può essere contraddistinta da una denominazione e/o un simbolo, deve indicare il nominativo e i contatti di un proprio referente.

Le liste promosse dai Soci devono essere depositate al Consiglio di Amministrazione di Artigiancredito almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata.

Coloro che autonomamente intendono candidarsi a Sindaco devono inviare una manifestazione di interesse ad Artigiancredito almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua volta compilare una propria lista di candidati Sindaci che presenti un Presidente, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che dichiarano un indirizzo di svolgimento dell'attività di revisione legale in un comune della ripartizione territoriale sub a) e un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che dichiarano un indirizzo di svolgimento dell'attività di revisione legale in un comune della ripartizione sub b), ed è tenuto a farlo, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata:

- se sono state ricevute manifestazioni di interesse tali che, nell'insieme, assicurano il rispetto della composizione dell'Organo secondo le succitate ripartizioni territoriali e il possesso dei requisiti di professionalità del Presidente;

oppure nel caso in cui

- non sono state depositate nei termini di cui al precedente comma almeno due liste, una per ripartizione territoriale, promosse dai soci.

Nel caso in cui siano state depositate unicamente una o più liste relative a soltanto una delle ripartizioni territoriali, tali liste sono considerate automaticamente escluse, e i rispettivi candidati possono essere inclusi nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in plenaria o tramite la nomina di un'apposita commissione elettorale, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata, procede:

- a una verifica di massima dei requisiti dei candidati;
- a notificare ai referenti le eventuali anomalie riscontrate nella composizione delle liste che devono essere rimosse entro il termine di un giorno a pena la non ammissione della lista;
- all'assegnazione, per ciascuna lista, di un numero progressivo in ordine di ricezione ovvero di regolarizzazione, salvo che sia presente unicamente la lista promossa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea separata, dispone la pubblicazione sul sito web di Artigiancredito delle liste di candidati, con gli eventuali rispettivi segni distintivi.

In ciascuna Assemblea separata convocata con il medesimo avviso di convocazione sono presentate le stesse liste.

In sede di Assemblea, il socio potrà votare per una sola delle liste partecipanti all'elezione riferite alla ripartizione territoriale di appartenenza.

All'elezione dei Sindaci, si procede come segue:

- il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di appartenenza, sono tratti dalla lista promossa dai soci di cui alla ripartizione territoriale sub a) che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle riferite a tale ripartizione territoriale;
- un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di appartenenza, sono tratti dalla lista promossa dai soci di cui alla ripartizione territoriale sub b) che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi tra quelle riferite a tale ripartizione territoriale;

in alternativa, se è presente unicamente la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione o se è quella che ha raccolto più voti tra i voti espressi dai soci appartenenti ad almeno una delle ripartizioni territoriali, con l'elezione in blocco della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO I-bis
ASSEMBLEE

Articolo 21-bis (Partecipazione alle Assemblee)

Il socio in regola con i rapporti mutualistici in corso può presenziare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ma non può esercitare il diritto di voto, né può essere delegato dall'Assemblea separata della sezione dei soci all'Assemblea generale, prima che siano decorsi novanta giorni dall'acquisizione della qualità di socio. Ciascun socio esprime un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta a eccezione dei soci, i quali hanno diritto a un voto ogni cinquemila imprese socie in regola con i rispettivi impegni, fino a un massimo di cinque.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per i soci costituiti in forma di società di persone può partecipare all'Assemblea:

- l'amministratore unico;
- un amministratore, in caso di amministrazione disgiunta;
- un amministratore delegato dagli altri amministratori in caso di amministrazione congiunta;
- un dipendente o un collaboratore della società delegato, secondo i casi, dai soggetti di cui ai precedenti alinea.

Per i soci costituiti in forma di società di capitali o di società cooperativa o in forma di associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, può partecipare il legale rappresentante. In alternativa, può partecipare un amministratore, un dipendente o un collaboratore delegato dall'organo amministrativo che conferisce il mandato a rappresentare l'ente in Assemblea oppure dal legale rappresentante.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega da altro socio (ovvero da chiunque partecipi per conto di quest'ultimo, non necessariamente il titolare o il legale rappresentante) non amministratore e non legato a vincoli di dipendenza o di collaborazione con la Società.

Ciascun socio non può esercitare il voto per conto di più di tre soci.

Articolo 21-ter

(Modalità di svolgimento delle assemblee separate in attuazione dell'articolo 28 dello statuto sociale)

Per ciascuna provincia della Toscana e dell'Emilia-Romagna, e per ogni altra provincia in cui risiedano almeno tremila soci attivi, si svolgono le assemblee separate di cui all'articolo 2540 del Codice civile e 28 dello statuto, ciascuna delle quali organizzata dal Consiglio di Amministrazione con l'ausilio della Filiale territorialmente competente secondo un criterio di sussidiarietà.

I soci per i quali la sede o l'unità operativa non sia ubicata in una delle province della Toscana e dell'Emilia-Romagna o in cui non risiedano almeno tremila soci attivi possono partecipare all'Assemblea separata della provincia in cui è insediata la Filiale presso cui il socio è censito.

Le assemblee separate di norma si svolgono in una località della provincia a cui l'Assemblea si riferisce, tuttavia, l'avviso di convocazione può prevedere che siano tenute in contemporanea e nel medesimo luogo, in una località agevolmente raggiungibile da tutte le province interessate, in base a raggruppamenti per data e per provincia con una parte comune dedicata all'illustrazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e al dibattito, rimanendo riferite a ciascuna singola Assemblea separata l'espressione del voto e la nomina dei delegati.

L'avviso di convocazione può altresì prevedere che le Assemblee separate siano svolte in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, nello stesso tempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;

- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

La piattaforma utilizzata deve assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

CAPO II PARITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 22

(Parità di trattamento)

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad assicurare la parità di trattamento tra i soci.

Non costituiscono lesioni del principio di parità di trattamento le decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti:

- il riconoscimento di agevolazioni nel prezzo dello scambio mutualistico a favore dei soci che aderiscano alle associazioni di categoria dell'artigianato promotrici della società di cui all'articolo 1 dello statuto sociale ovvero che appartengano a categorie svantaggiate che s'intendono favorire con la finalità di garantire pari opportunità nell'esercizio della propria impresa;
- la concessione di sconti individuali disposti dal Consiglio di Amministrazione o da funzioni delegate, queste ultime nel rispetto di specifici regolamenti consiliari, nel perseguimento della superiore finalità sociale di generare mutualità attraendo soci di particolare interesse;
- l'adozione di sistemi di *pricing* graduati in base al merito creditizio definito con procedure oggettive.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

(Modifiche al Regolamento)

Il presente Regolamento Interno Generale è modificabile con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad apportare al presente Regolamento Interno Generale tutti gli adeguamenti conseguenti a norme di legge inderogabili e modifiche statutarie e provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza, provvedendo altresì senza indugio a rendere fruibile il testo coordinato sul sito Internet di AC. Per quanto non previsto nel presente Regolamento Interno Generale si fa riferimento alle leggi vigenti, alle disposizioni delle Autorità creditizie e alle disposizioni statutarie.